

## Attività culturali e di tempo libero

# Associazione

*Indicazioni utili per costituire un'associazione.*

- **Premessa**
- **Le associazioni**
- **Associazioni riconosciute**
  - **Atto costitutivo e statuto**
  - **Modalità per ottenere il riconoscimento**
- **Associazioni non riconosciute: Codice Fiscale e iscrizione ai registri delle associazioni di promozione sociale**
  - **Codice Fiscale**
  - **Registri nazionali, regionali e provinciali**
  - **Comune di Torino: Registro delle Associazioni**
- **Modelli**
- **Indirizzi utili**

### ● **Premessa**

Molte attività culturali, di tutela dell'ambiente, di sostegno a chi si trova in difficoltà, sono svolte da gruppi di persone che operano insieme, in forme più o meno complesse.

Associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, sportive e dilettantistiche, organizzazioni non governative sono esempi delle possibili figure

giuridiche che questo impegno può assumere. La scheda si occupa della forma legale più diffusa, le associazioni, realtà profondamente radicate sul territorio nazionale e fornisce informazioni utili circa le procedure per la loro costituzione e il riconoscimento giuridico.

### ● **Le associazioni**

Ecco alcune caratteristiche generali che contraddistinguono l'associazione da altre figure giuridiche. Elementi distintivi sono da considerarsi:

- un contratto fra le parti, che possono essere due o più di due, che si impegnano al conseguimento di uno scopo comune;
- lo scopo dell'associazione che, diversamente dalle società, deve soddisfare bisogni di natura ideale, o comunque non economica, dei propri membri;
- un rapporto associativo "a struttura aperta", grazie al quale possano entrare a far parte dell'associazione un numero illimitato di persone;
- una struttura organizzativa che si compone obbligatoriamente di due organi: il comitato direttivo e l'assemblea dei soci.

Le tipologie di associazione si distinguono a seconda delle finalità: alcune sono di carattere culturale, altre sportive, ricreative oppure spaziano e si occupano di più ambiti.

---

Anche le modalità sono differenti, dalla semplice condivisione di una passione tra gli affiliati all'organizzazione di attività formative ed educative.

In vista della scelta dell'organizzazione che ci si vuole dare e di un eventuale riconoscimento giuridico, è fondamentale avere chiari gli scopi per i quali ci si associa, la complessità delle operazioni che si intende porre in atto, il numero degli aderenti.

La legge definisce due tipi di associazioni: *riconosciute* e *non riconosciute*. Ecco le principali caratteristiche e le modalità per la loro costituzione.

## ● Associazioni riconosciute

Sono quelle che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dal Prefetto o dalla Regione. Con l'emissione di tale provvedimento si concedono loro specifiche prerogative.

1. autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello dei componenti del consiglio direttivo e l'assemblea dei soci;
2. concessione di una limitazione di responsabilità dei componenti del consiglio direttivo per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione;
3. possibilità di accettare eredità, legati<sup>1</sup> e donazioni, nonché di acquistare beni immobili.

### ○ Atto costitutivo e statuto

L'art. 14 del Codice Civile stabilisce che, al fine del riconoscimento, la costituzione deve avvenire con atto pubblico alla presenza di un notaio, anziché con scrittura privata. L'atto pubblico, infatti, formalizza di fronte all'autorità amministrativa l'esistenza dell'associazione e gli accordi intercorsi tra gli associati.

L'*atto costitutivo* esprime la volontà di dar vita al rapporto associativo, lo *statuto* regola il funzionamento dell'associazione. Possono

---

<sup>1</sup> Disposizione testamentaria che assegna un bene a una persona diversa dall'erede.

essere contenuti all'interno di uno stesso documento oppure costituire due documenti separati, purché, in ogni caso, contengano tutti gli elementi richiesti dalla legge. In sintesi occorre che siano indicati:

- la denominazione dell'associazione
- lo scopo
- il patrimonio
- la sede
- le norme circa l'ordinamento e l'amministrazione dell'associazione
- i diritti e gli obblighi degli associati
- le condizioni di ammissione degli associati

La **denominazione** identifica l'associazione in modo univoco. L'associazione riconosciuta deve, infatti, essere registrata nel pubblico registro delle persone giuridiche. Per non creare confusioni tale denominazione dovrebbe essere differente da quella di altri enti.

Lo **scopo** è un altro degli elementi che devono essere precisati all'interno dell'atto costitutivo. Le finalità dovranno obbligatoriamente essere lecite in senso assoluto e non contrastare, quindi, con le norme vigenti. In ogni caso, non potrà essere uno scopo lucrativo.

E' tuttavia ammesso che l'associazione, per raggiungere il fine prefissato, svolga un'attività di tipo commerciale, che non dovrà comunque prevalere sull'attività istituzionale.

Per ottenere il riconoscimento l'atto costitutivo deve inoltre contenere la descrizione analitica del **patrimonio** dell'associazione, quale garanzia del pagamento delle obbligazioni eventualmente contratte con terzi. La legge prescrive che tale patrimonio sia sufficiente a raggiungere lo scopo dell'associazione stessa e a garantire le ragioni dei creditori, i quali non possono rivalersi sui beni dei consiglieri.

Nell'atto costitutivo è inoltre obbligatorio specificare la **sede** dell'associazione.

Oltre agli elementi descritti, l'atto costitutivo e lo statuto devono necessariamente contenere le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione dell'associazione.

Per esempio, la definizione dei diritti, degli obblighi e le condizioni di ammissione degli

---

associati; gli organi e le loro competenze, le modalità di convocazione e deliberazione dell'assemblea dei soci.

### ○ **Modalità per ottenere il riconoscimento**

In concreto si tratta di un provvedimento avviato dalla richiesta degli interessati, attraverso il quale, l'autorità competente valuta l'idoneità della consistenza del patrimonio dell'Associazione a raggiungere le finalità prefissate.

Come recita la normativa di riferimento "le associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture"<sup>2</sup>.

La domanda per il riconoscimento deve pertanto essere presentata alla prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede legale dell'ente.

#### **Per informazioni contattare:**

PREFETTURA DI TORINO - Ufficio Riconoscimento Personalità Giuridiche - piazza Castello 205 - 10124 Torino - tel. 0115589473 fax 0115589904

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00

<http://www.comune.torino.it/prefto/uffici/persGiuridiche.htm>

Sul sito è possibile scaricare il modello di domanda di riconoscimento. Tuttavia, qualora l'associazione operi nelle materie di competenza delle regioni ed esaurisca le proprie finalità statutarie nell'ambito di una sola regione, il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel registro regionale. Anche in questo caso i requisiti richiesti hanno un duplice carattere: *formale* il primo, *patrimoniale* il secondo. L'atto costitutivo, lo Statuto e le eventuali successive modifiche devono avere la forma di atto pubblico (ossia redatte alla presenza di un notaio). Per quanto concerne l'aspetto patrimoniale si opera una

distinzione. Infatti, se l'associazione si è costituita nell'anno in corso deve dimostrare, mediante certificazione bancaria o postale, una disponibilità economica di almeno 15.493,71 euro. Se invece l'associazione è costituita da almeno due anni deve presentare gli ultimi due bilanci da cui risulti una situazione di pareggio o di segno positivo tra il totale delle entrate e delle spese.

#### **Per informazioni più approfondite contattare:**

REGIONE PIEMONTE - Direzione Patrimonio Tecnico - Ufficio Riconoscimento Enti - via Viotti 8 - 10122 Torino - tel. 0114321330 fax 0114324621

Orario ricevimento pubblico: lunedì-venerdì 9.00-12.00; per approfondimenti si riceve su appuntamento (tel. 0114323245).

<http://www.regione.piemonte.it/governo/org/07.htm>

Il DPR 361/2000 stabilisce che il termine massimo per la conclusione dell'iter di riconoscimento è di 120 giorni. Inoltre introduce regole più semplici per la documentazione da allegare, richiedendo solo la copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

#### **Per approfondimenti:**

**Legge 7 dicembre 2000, n. 383**

*"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*<sup>3</sup>

<http://www.camera.it/parlam/leggi/003831.htm>

**Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361**

*"Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto"*<sup>4</sup>

[http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr361\\_00.html](http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr361_00.html)

---

<sup>2</sup> Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 – art. 1 Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica.

---

<sup>3</sup> pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27/12/2000.

<sup>4</sup> pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07/12/2000.

---

- **Associazioni non riconosciute: Codice Fiscale e iscrizione ai registri delle associazioni di promozione sociale**

La normativa che regola l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute è contenuta nell'**articolo 36 del Codice Civile**<sup>5</sup>, il quale stabilisce che le associazioni non riconosciute prendono vita, come quelle riconosciute, dall'accordo degli associati. Tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell'atto costitutivo, per il quale la legge, tuttavia, non prescrive alcuna formalità tanto che potrebbe esser valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente<sup>6</sup>.

Al fine di evitare in futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo, è tuttavia opportuno che l'atto costitutivo venga fatto per iscritto. Anche se la legge non lo richiede, per una corretta stesura dell'atto e per garantire l'autenticità delle firme delle parti e della data delle sottoscrizioni è consigliabile affidarsi a un notaio, la via più semplice ma costosa. La redazione dei due documenti è comunque necessaria se si vogliono richiedere fondi pubblici, agevolazioni e in generale nei rapporti con altri enti. Non sono tuttavia obbligatori.

---

<sup>5</sup> Libro primo "delle persone e della famiglia", titolo II "delle persone giuridiche" Capo III "Delle associazioni non riconosciute e dei comitati" Artt. 36 - e segg. Per consultare il Codice Civile, vai all'indirizzo <http://www.altalex.com/index.php?idnot=34794>

<sup>6</sup>In Italia la maggior parte delle Associazioni non richiede il riconoscimento: non sono dunque soggette ad alcun controllo da parte delle autorità pubbliche. Permangono limiti rispetto all'autonomia negoziale che per esempio non può essere in contraddizione con l'ordine pubblico, il buon costume, le norme del diritto penale, ecc..

- **Codice Fiscale**

E' invece necessaria la registrazione dell'associazione presso l'**Ufficio delle Entrate** che rilascia il relativo **codice fiscale**. L'atto costitutivo e lo statuto si definiscono con le stesse norme applicate alle associazioni riconosciute, ad esclusione di quelle relative al riconoscimento giuridico. Dunque indicano: la denominazione, la sede, lo scopo, le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione, diritti e obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.

Per l'associazione non riconosciuta non è richiesta la presenza di un patrimonio. I contributi degli associati e i beni acquistati con detti contributi costituiscono il *fondo comune*, il quale rappresenta la garanzia per i terzi che vantino diritti nei confronti dell'associazione.

Per quanto riguarda le obbligazioni occorre precisare alcuni aspetti.

Gli associati, *purché non abbiano agito nel nome dell'associazione*, non rispondono mai delle obbligazioni assunte dall'associazione.

Le persone che rappresentano l'associazione e/o quelle che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, invece, nel caso in cui sia derivata per l'associazione un'obbligazione, oltre che con il fondo comune (qualora quest'ultimo non sia sufficiente a soddisfare i creditori) rispondono anche personalmente e solidalmente<sup>7</sup> (Codice civile, articolo 38). Per esempio, chi firma un assegno per conto di un'associazione risponde con il proprio patrimonio personale.

---

<sup>7</sup> L'obbligazione solidale è un rapporto giuridico caratterizzato dalla presenza di più persone obbligate al suo adempimento (solidarietà passiva) o di persone che possono pretenderne l'adempimento (solidarietà attiva).

---

## ○ Registri nazionali, regionali e provinciali

Come disciplinato dalla relativa normativa “è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale”<sup>8</sup>. Inoltre “Sono considerate associazioni di promozione sociale le **associazioni riconosciute e non riconosciute**, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.”<sup>9</sup>

Dal sito del Ministero della Solidarietà Sociale, all’indirizzo

<http://www.solidarietasociale.gov.it/SolidarietaSociale/tematiche/AssociazionismoSociale/Registro/>

si possono scaricare i moduli di richiesta d’iscrizione al registro nazionale.

### **Per informazioni e contatti:**

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE - Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali - via Fornovo, 8 - 00192 Roma. - tel. 0636754575/4489 fax 0636755034

E-mail:

[servizioassociazionismo@solidarietasociale.gov.it](mailto:servizioassociazionismo@solidarietasociale.gov.it)

In Piemonte l’apposito registro è articolato in una sezione regionale e in diverse sezioni provinciali. Per farne parte le associazioni devono:

- avere sede legale in Piemonte;
- essere costituite da almeno sei mesi;
- essere un’articolazione territoriale di un’associazione iscritta al registro nazionale.

L’iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l’iscrizione nei registri del volontariato di cui alla Legge Regionale 29 agosto 1994, n. 38 “Valorizzazione e promozione del volontariato”.

---

<sup>8</sup> Art 7 Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

<sup>9</sup> Art 2 Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Sul sito della Provincia di Torino, all’indirizzo

[http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/promozione\\_sociale/presenta](http://www.provincia.torino.it/solidarietasociale/promozione_sociale/presenta)

è possibile consultare la normativa, completa di regolamenti nazionali, regionali e provinciali e di tutte le procedure di iscrizione ai vari registri.

### **Per informazioni e contatti:**

PROVINCIA DI TORINO - Ufficio Promozione Sociale - corso Giovanni Lanza 75 - 10131 Torino - tel. 0118613026/3118/3222 fax 0118613399

Orario: lunedì-giovedì 9.30-16.00; venerdì 9.30-12.30

E-mail: [promozione.sociale@provincia.torino](mailto:promozione.sociale@provincia.torino)

## ○ Comune di Torino: Registro delle Associazioni

A Torino e presso gli altri enti locali, è istituito il **Registro delle Associazioni**. È un elenco di schede informative sulle Associazioni che hanno presentato la richiesta di iscrizione. Tra i vari dati, sono riportate la denominazione, la sede, il rappresentante legale, la descrizione delle attività e il territorio di riferimento, la natura giuridica (associazione costituita con scrittura privata, con atto notarile, con personalità giuridica, ecc.).

Per ottenere l’iscrizione è necessario presentare istanza sottoscritta dal rappresentante legale, fotocopia dello statuto e dell’atto costitutivo.

***L’iscrizione è gratuita ed è necessaria per ricevere eventuali contributi o l’affidamento di servizi da parte della Città di Torino.***

### **Per informazioni e contatti:**

CITTA’ DI TORINO - Ufficio Registro delle Associazioni - piazza Palazzo di Città 1 - 10122 Torino - tel. 0114422525 - 0114422481

Orario: lunedì-venerdì 9.30-12.30

<http://www.comune.torino.it/registroassociazioni>

E-mail:

[registroassociazioni@comune.torino.it](mailto:registroassociazioni@comune.torino.it)

sul sito è possibile scaricare la modulistica necessaria.

---

## Per approfondimenti:

### Regione Piemonte

#### Legge regionale n. 7 del 7 febbraio 2006

“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”<sup>10</sup>

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariant/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=7&LEGGEANNO=2006>

### Comune di Torino

#### Regolamento n. 211 Registro delle associazioni

<http://www.comune.torino.it/regolamenti/211/211.htm>

Qui di seguito si forniscono **2 schemi**, uno di **atto costitutivo** e l'altro di **statuto**. Entrambi possono rappresentare strumenti utili e una prima traccia per quanti sono interessati alla costituzione di un'associazione.

Esempi di statuto e atto costitutivo e numerosi spunti per l'approfondimento di argomenti specifici (es. indicazioni per la trasformazione delle associazioni in cooperative, società e viceversa, organi delle associazioni, dettagli sulle tipologie di soci ammessi e sulle responsabilità degli amministratori, sulle questioni economiche quali fondo comune e acquisti ammessi per le associazioni non riconosciute, ecc.) sono reperibili sui siti internet di molte associazioni, rintracciabili on-line tramite ricerca per parola chiave (es. “costituzione associazione culturale”). Per quanto riguarda requisiti e procedure per la creazione delle associazioni attenzione a verificare che le informazioni siano aggiornate (spesso fanno riferimento a normative ormai superate).

## Alcuni siti interessanti:

<http://www.associazionifvg.it/Normativa/default.html> - si trovano esempi di statuto e atto costitutivo e tutti i riferimenti normativi aggiornati

<http://www.noprofit.org/cat/nonric.htm> - modelli di associazioni non riconosciute

---

<sup>10</sup> pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 16 Febbraio 2006, n. 7.

---

## ● Modelli

### ATTO COSTITUTIVO

#### **Costituzione e sede**

*“E’ costituita l’Associazione denominata ..., con sede in ...: essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia”.*

#### **Carattere dell’Associazione**

*“L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro”.*

#### **Durata dell’Associazione**

*“La durata dell’Associazione è illimitata”.*

#### **Soci fondatori**

*“Nome, cognome, nato a ..., professione, C.F. ...”.*

### STATUTO

#### **Denominazione**

*“E’ costituita l’associazione denominata ...”.*

#### **Sede**

*“La sede dell’associazione è in ..., via ...”.*

#### **Principi e scopi**

*“L’associazione ha per scopo ...”.*

#### **Natura dell’associazione**

*“L’associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale, connesse con le sue attività istituzionali, alla promozione delle sue finalità”.*

#### **Soci**

*“Possono far parte dell’associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggior età e siano interessati all’attività della stessa”.*

Segue la definizione della modalità di domanda, di accettazione dei candidati e le motivazioni che comportano la perdita della qualifica di socio.

#### **Organi dell’associazione**

Alcuni sono indispensabili: l’assemblea dei soci, il presidente.

Altri facoltativi: consiglio direttivo, comitato dei garanti, collegio dei revisori dei conti, vicepresidente, tesoriere.

Nello statuto vengono descritte le competenze degli organi, le modalità di convocazione, partecipazione, votazione delle deliberazioni.

#### **Patrimonio ed entrate dell’associazione**

Il patrimonio è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione, fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio, eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

#### **Esercizi commerciali**

*“L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno”.*

#### **Scioglimento e liquidazione**

L’associazione può essere sciolta solo dall’assemblea, con la votazione di una maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  di coloro che hanno diritto di voto. L’assemblea inoltre definisce i liquidatori determinandone i poteri.

#### **Rinvio**

*“Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge”.*

## ● Indirizzi utili

- CNV - CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO - via Catalani 158 - 55100 Lucca - tel. 0583419500 fax 0583419501  
Orario: lunedì-venerdì 9.00-13.00/15.00-18.00; sabato 9.00-13.00 (segreteria)  
<http://www.centrovolontariato.it> - E-mail: [cnv@centrovolontariato.it](mailto:cnv@centrovolontariato.it)  
E’ un importante centro di documentazione sul volontariato in Italia e all’estero.  
Promuove studi e, biennialmente, convegni nazionali sul volontariato.

- 
- FIVOL - FONDAZIONE ITALIANA PER IL VOLONTARIATO - via Nazionale 39 - 00184 Roma - tel. 06474811 (centralino) 0647481230 (ufficio accoglienza e informazioni) fax 064814617  
Orario: lunedì-venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00 (segreteria)  
<http://www.fivol.it> - E-mail: [informazioni@fivol.it](mailto:informazioni@fivol.it)
  - FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE - piazza Di Pietra 84 - 00186 Roma - tel. 0669799645 fax 0669923600  
Orario: lunedì-venerdì 9.00-17.00 (segreteria)  
<http://www.forumterzosettore.it> - E-mail: [forum@forumterzosettore.it](mailto:forum@forumterzosettore.it)  
Nasce nel 1997 dall'assemblea nazionale delle principali esperienze associative di volontariato, di cooperazione sociale, internazionale e di mutualità. E' un luogo privilegiato di riflessione e sperimentazione tra associazioni, movimenti, cooperative sociali.
  - FORUM PERMANENTE DEL TERZO SETTORE IN PIEMONTE - corso Francia 9 c/o Confcooperative Piemonte - 10138 Torino - tel. 0114405422 fax 0114343253  
Orario: lunedì e mercoledì 13.30-17.30; martedì e giovedì 8.45-12.45 (segreteria)  
<http://www.forumterzosettore.it> - E-mail: [forumts.piemonte@confcooperative.it](mailto:forumts.piemonte@confcooperative.it)
  - LUNARIA - via Buonarroto 39 - 00185 Roma - tel. 068841880 (centralino) fax 068841859  
<http://www.lunaria.org> - E-mail: [lunaria@lunaria.org](mailto:lunaria@lunaria.org)  
Associazione non profit, dal 1992 è impegnata in attività di informazione, formazione, ricerca e documentazione sulle tematiche del volontariato, terzo settore, associazionismo.
  - ACLI TORINO - via Perrone 3 bis - 10122 Torino - tel. 0115712811 fax 0115712842  
Orario: lunedì-venerdì 9.00-13.00/14.30-18.00  
<http://www.aclitorino.it> - E-mail: [aclitorino@tiscalinet.it](mailto:aclitorino@tiscalinet.it)
  - AICS TORINO - corso Novara 77 - 10152 Torino - tel. 0112386380 fax 0112386387  
<http://www.aicstorino.it> - E-mail: [info@aicstorino.it](mailto:info@aicstorino.it)
  - ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE COMITATO DI TORINO - via Cernaia 14 - 10122 Torino - tel. 0115613113 fax 0115613098  
<http://www.arcitorino.it> - E-mail: [info@arcitorino.it](mailto:info@arcitorino.it)

### **CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO**

Sono enti non commerciali costituiti allo scopo di sostenere e qualificare l'azione del volontariato: tra le diverse attività svolte offrono anche servizi di consulenza fiscale e legale. Possono dunque risultare un punto di riferimento per quanti intendono **costituire un'associazione di volontariato con fini di solidarietà**. Qui di seguito i principali centri presenti sul territorio piemontese:

- VSSP - CENTRO PER IL VOLONTARIATO SVILUPPO E SOLIDARIETA' IN PIEMONTE - via Toselli 1 - 10129 Torino - tel. 0115816611 - numero verde 800590000 fax 0115816612  
Orario: lunedì-venerdì 9.00-22.00; la sede è a disposizione anche il sabato su richiesta, per incontri, manifestazioni ed eventi.  
Per consulenze specialistiche sono previsti incontri su appuntamento.  
<http://www.vssp.it> - E-mail: [centroservizi@vssp.it](mailto:centroservizi@vssp.it)

- 
- IDEA SOLIDALE - CESVOL - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO - corso Novara 64 - 10152 Torino - tel. 0110702110 - numero verde 800033792 fax 0110702111  
Orario: lunedì-venerdì 9.00-13.00/14.00-18.00  
<http://www.ideasolidale.org> - E-mail: [info@ideasolidale.org](mailto:info@ideasolidale.org)
  - CSVA - ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - via Vochieri angolo via Verona 1 - 15100 Alessandria - tel. 0131250389 fax 0131440581  
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00/14.30-19.00; martedì e giovedì 9.00-13.00  
<http://www.csva.it> - E-mail: [info@csva.it](mailto:info@csva.it)
  - CSV - CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI CUNEO - via Mazzini 3 - 12100 Cuneo - tel. 0171605660 fax 0171648441  
Orario: lunedì 15.00-18.00; martedì, giovedì e venerdì 8.30-13.00/15.00-18.00
  - ACSV - ASSOCIAZIONE CENTRI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI BIELLA - via Tripoli 24 - 13900 Biella - tel. 0158497377 fax 0158470383  
Orario: lunedì 14.00-18.00; martedì, mercoledì e giovedì 8.30-19.00; venerdì 8.30-13.00  
<http://www.acsv.it/bi> - E-mail: [segreteria.biella@acsv.it](mailto:segreteria.biella@acsv.it)
  - ACSV - ASSOCIAZIONE CENTRI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI NOVARA - via Monte Ariolo 10/12 - 28100 Novara - tel. 032133393 fax 0321631007  
Orario: lunedì 14.00-18.00; martedì, mercoledì e giovedì 8.30-18.00; venerdì 8.30-14.30  
<http://www.acsv.it/no> - E-mail: [segreteria.novara@acsv.it](mailto:segreteria.novara@acsv.it)
  - ASSOCIAZIONE CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA - vicolo Facini (piazza Chiossi) - 28845 Domodossola (VB) - tel. 0324482657 fax 0324227764  
Orario: lunedì-venerdì 10.00-12.30/15.00-18.00  
<http://www.csvss.org> - E-mail: [info@csvss.org](mailto:info@csvss.org)
  - ACSV - ASSOCIAZIONE CENTRI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI - via G. Ferrarsi 73 - 13100 Vercelli - tel. 01611503298 fax 0161219964  
Orario: lunedì 14.00-18.00; martedì, mercoledì e giovedì 9.00-18.00; venerdì 9.00-15.00  
<http://www.acsv.it/vc> - E-mail: [segreteria.vercelli@acsv.it](mailto:segreteria.vercelli@acsv.it)

Trattando una grande massa di documentazione il CIG di Torino dipende dalle sue fonti come ogni centro di documentazione. Per questo motivo alcuni errori possono sfuggire al nostro controllo.

Vi preghiamo di scusarci anticipatamente e di volerli segnalare.

Grazie per la collaborazione.

Copyright 2008 Centro InformaGiovani del Comune di Torino.

La riproduzione del presente documento è vietata.

La riproduzione parziale è consentita solo per uso pubblico e gratuito, citando la fonte.